



Comune di Cavalese - Provincia di Trento



Il Sindaco

Via S. Sebastiano, 7 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237521 Fax 0462/237550
e-mail: urp@comunecavalese.it

PEFC/18-21-
02/51

N. 13834 di prot.

Cavalese, li 12.11.2018

Spett.li Consiglieri
Giuseppe Pontrelli
Franco Corso
Bruna Dalpalù
CAVALESE

OGGETTO: Risposta ad interrogazione

Di seguito si risponde alla vs. interrogazione dello scorso 12 ottobre 2018, in atti prot. n. 12635 del 15.10.2018.

Al fine di poter evadere la vostra richiesta va premesso che il procedimento di formazione del PRG dei comuni risulta normato dal Titolo II Capo II Sezione III della legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 "legge provinciale per il governo del territorio".

In ossequio a quanto previsto dall'art. 37 comma 1 della citata legge in data 20.11.2015, prot. 16143, il comune di Cavalese ha pubblicato un avviso con il quale informa la cittadinanza riguardo l'intenzione di disporre una variante al PRG, invitando la popolazione a consegnare proposte non vincolanti da rendersi a fini meramente collaborativi, elencando gli obiettivi intesi come da perseguire che di seguito si riportano:

- considerare ed analizzare il fabbisogno di residenza ordinaria;
- considerare le richieste di inedificabilità delle aree destinate all'insediamento secondo i dettami della vigente normativa;
- considerare ed analizzare il fabbisogno di aree per la ricettività all'aperto;
- introdurre misure di sostenibilità energetica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili, con lo strumento della perequazione energetica, al fine di contenere la diffusione degli impianti fotovoltaici nel tessuto storico;
- ricognizione dell'efficacia dei piani attuativi;
- dimensionamento e individuazione di servizi di livello locale;
- potenziamenti o progetti della rete per la mobilità;
- ricognizione delle schedature e della perimetrazione dei centri storici;
- correzione di errori materiali sia cartografici che normativi;
- aggiornamento della cartografia alla situazione attuale, con l'inserimento di fabbricati e di infrastrutture esistenti e/o realizzate recentemente;
- adeguamento delle norme di attuazione (relative sia al Piano Regolatore Generale che alla schedatura del patrimonio montano che dei centri storici) , ove siano evidenziati effetti negativi nella applicazione del Piano e contrasti con la normativa urbanistica provinciale.

In relazione a tali obiettivi emerge chiaramente che la valutazione dell'inserimento di nuove aree da destinare a residenza primaria costituisce uno dei tanti argomenti da dover considerare in sede di formazione di una variante ad un piano, in relazione a ciò le osservazioni collaborative pervenute non vanno intese come delle domande specifiche da doversi distinguere e numerare rispetto alle quali si debba parlare di accoglimento o rigetto ma indicazioni da considerare a fini meramente collaborativi, specificando che l'apporto avrà finalità esclusivamente conoscitiva per il Comune in funzione di trarre eventuali suggerimenti coerenti con gli obiettivi sopra riportati.

Le osservazioni non considerate saranno quelle che a seguito di specifica valutazione da parte del tecnico pianificatore saranno giudicate non consone rispetto a precisi vincoli di carattere:

-Urbanistico, "se le aree risultano defilate rispetto all'attuale edificato e quindi al contesto urbanizzato".

-Geologico e idrogeologico, "qualora le proposte ricadano in aree critiche rispetto a tali vincoli".

-Generale, quali fasce di rispetto stradali, aree protette ed ogni altro vincolo "che non ammettono previsioni di tipo residenziale".

Altro criterio di scelta vincolante è quello relativo alla salvaguardia del territorio dovendo per legge limitare lo spreco e il consumo del suolo, in relazione a tale vincolo, ogni nuovo lotto previsto, avrà un tempo fissato in anni cinque per l'edificazione che se non rispettato determinerà la perdita della capacità edificatoria.

2. Gli aggiornamenti di situazioni datate e pregresse riguarderanno la ricognizione dell'efficacia dei piani attuativi, la correzione di errori materiali e l'aggiornamento della cartografia rispetto all'edificato recente.

3. La variante al P.R.G., ad avvenuta approvazione sicuramente introdurrà degli interventi che ad oggi risulterebbero non ammissibili, infatti, proprio per sua natura il piano può modificare la destinazione d'uso delle aree, la funzione dei fabbricati e le norme tecniche per l'attuazione del piano stesso; diversamente non potrà rappresentare strumento di condono o sanatoria edilizia in quanto difformità edilizie esistenti, qualora riscontrate, per essere sanate dovranno garantire il rispetto della conformità urbanistica dell'opera anche in relazione all'epoca della loro realizzazione.

In riferimento a tale fondamentale presupposto la risposta alla domanda numero tre, non può che essere in termini negativi, la variante al piano in oggetto non potrà costituire in alcun modo sanatoria di casi pregressi.

Distinti saluti



IL SINDACO
Dott. Silvano Welponer

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Geom. Mansueto Vanzo